

MAE 10/2023

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

III SEZIONE PENALE

riunita nella Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:

Dr. Margherita Grippo

Presidente est.

Dr. Marina de Robertis

Consigliere

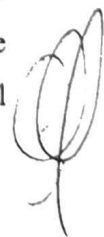
Dr. Elio Di Molfetta

Consigliere

-pronunciando definitivamente, all'esito della attività istruttoria disposta con provvedimento del 4.7.2024 (supplemento di perizia per la rivalutazione clinica e medico-legale del caso e acquisizione di informazioni presso l'Autorità Giudiziaria rumena), sulla richiesta presentata nell'interesse di ARSENE IONEL, nato a Grumazesti (Romania) in data 11.9.1972, diretta alla sospensione dell'esecuzione della consegna dell'ARSENE all'Autorità Giudiziaria della Romania, così come disposto dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 12.10.2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 1 del 10.3.2023, di natura esecutiva, emesso dall'Autorità Giudiziaria della Romania in forza della decisione in data 6.4.2022 del Tribunale di Bacau, definitiva il 10.3.2023, dopo la pronuncia della Corte di Appello di Brazov di condanna dell'ARSENE alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di corruzione;

-premesso che la Corte di Appello di Bari con sentenza del 12.10.2023, in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 1 del 10.3.2023, ha disposto la consegna dell'ARSENE allo Stato membro di emissione del MAE e tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza pronunciata il 3.11.2023 e depositata il successivo 6.11.2023, ha rigettato il ricorso presentato da ARSENE IONEL;

-rilevato che, a fronte di tale decisione in ordine alla consegna, nell'interesse del consegnando è stata formulata **richiesta di sospensione dell'esecuzione del MAE ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005**, in ragione delle condizioni di salute dell'ARSENE e in particolare in considerazione del rischio di atti autolesionistici (quali il suicidio) in caso di consegna allo Stato membro di emissione;



-rilevato che con provvedimento del 10.11.2023 la Corte di Appello ha *de plano* sospeso l'esecuzione della consegna di ARSENE IONEL (nato a Grumazesti -Romania- in data 11.9.1972) all'Autorità Giudiziaria della Romania, così come disposta dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 12.10.2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 1 del 10.03.2023, di natura esecutiva, emesso dall'Autorità Giudiziaria della Romania in forza della decisione in data 06.04.2022 del Tribunale di Bacau, definitiva il 10.3.2023, dopo la pronuncia della Corte di Appello di Brazov di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di corruzione;

-rilevato che tale sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005, secondo il quale, *"quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia"*;

-rilevato che, con lo stesso provvedimento, è stato d'urgenza disposto l'espletamento di una perizia per accertare se le condizioni psichiche dell'ARSENE IONEL siano *"di tale gravità da mettere in pericolo di salute lo stesso ARSENE in caso di consegna allo stato di emissione del MAE (Romania)"*;

-rilevato che all'udienza dell'11.6.2024 si è proceduto all'esame del perito, all'esito del quale è stata disposta l'acquisizione della relazione peritale, così come sono state acquisite, su accordo delle parti, le relazioni dei due consulenti tecnici di parte (del P.G. e dell'ARSENE);

-rilevato che il 4.7.2024 la Corte ha così disposto: *"a conferma del provvedimento di sospensione del 10.11.2023, sospende, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005, l'esecuzione della consegna di ARSENE IONEL (nato a Grumazesti -Romania- in data 11.9.1972) all'Autorità Giudiziaria della Romania, così come disposta dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del 12.10.2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 1 del 10.03.2023, di natura esecutiva, emesso dall'Autorità Giudiziaria della Romania in forza della decisione in data 06.04.2022 del Tribunale di Bacau, definitiva il 10.03.2023, dopo la pronuncia della Corte di Appello di Brazov di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di corruzione;*

-dispone un supplemento di perizia per la rivalutazione clinica e medico-legale del caso, con comparizione del già nominato perito, il dott. Cesario Schiraldi, per l'udienza del 17.12.2024;

-dispone acquisirsi informazioni presso l'Autorità Giudiziaria rumena relative alle condizioni nelle quali si prevede di detenere ARSENE IONEL, nonché relative alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi del rischio connesso al pericolo per la vita e per la salute del consegnando, e ciò anche al fine di accertare in particolare:

>> se sia possibile in Romania il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti del consegnando nelle more del trattamento finalizzato al miglioramento della sua condizione depressiva;

>>se sia possibile che Arsene Ionel venga sottoposto in Romania a trattamento psichiatrico analogo a quello in corso in Italia, in regime di detenzione domiciliare”;

-rilevato che all'udienza del 20.5.2025 si è proceduto all'esame del perito, all'esito del quale è stata disposta l'acquisizione della relazione peritale redatta per il supplemento di perizia;

-rilevato che, su accordo delle parti, sono state acquisite le relazioni dei due consulenti tecnici di parte (del P.G. e dell'ARSENE);

- richiamato integralmente il provvedimento del 4.7.2024;

OSSERVA

Occorre innanzitutto premettere che in questa sede questa Corte è chiamata a verificare se sussistono o meno, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005, *“motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona”*.

Con provvedimento del 4.7.2024 la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre, a conferma del provvedimento del 10.11.2023, la sospensione dell'esecuzione del MAE ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005, in ragione delle conclusioni cui, in modo sostanzialmente convergente, sono pervenuti sia il perito che i CCTT di parte.

Ed infatti sia il perito che i CCTT di parte avevano già concluso nel senso che la consegna dell'ARSENE avrebbe comportato la carcerazione dello stesso in un istituto penitenziario rumeno e che per le condizioni mediche in cui versa l'ARSENE ("affetto da "Disturbo Depressivo Maggiore" di entità grave e con prevalenti caratteristiche atipiche - ma anche melancoliche-") era apprezzabile una situazione di serio e imminente pericolo per la vita e per la salute dell'ARSENE, pericolo correlato al rischio concreto e reale che l'ARSENE (come già fatto in passato) ponesse in essere atti autolesivi e suicidari (la concretezza era desumibile non solo dalle condizioni in cui versa l'ARSENE, ma anche dall'episodio, da ultimo già verificatosi, di tentato suicidio).

Con il più volte richiamato provvedimento del 4.7.2024, questa Corte ha anche evidenziato che la sospensione dell'esecuzione del MAE ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005, non può tuttavia determinare una situazione di stallo e di infinita incertezza sulle sorti della consegna già ordinata con sentenza passata in giudicato, sicché da un lato (primo aspetto) si è resa necessaria una successiva verifica delle condizioni di salute dell'ARSENE per valutarne un eventuale miglioramento e per constatare la eventuale cessazione della situazione di pericolo per la vita e per la salute dell'ARSENE, dall'altro lato (secondo aspetto), al fine di evitare che il funzionamento del MAE venga paralizzato e nell'ottica di rispettare il principio di leale cooperazione tra le autorità giudiziarie dell'esecuzione e quelle emittenti ed assicurare una efficace cooperazione tra tali autorità, si è imposto il richiamo a quanto stabilito dall'art.23, comma 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, così come interpretata dalla Corte UE, Grande Sezione, con sentenza 18.4.2023 nella causa c-699/21.

Con riferimento al secondo aspetto, va in particolare rilevato che la Corte UE, Grande Sezione, nella sentenza del 18 aprile 2023, nella causa c-699/21, ha fornito una interpretazione dell'art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, nei seguenti termini:

- <<qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna>> (prima alinea) ;

- <<qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio>> (seconda alinea);

- <<laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna>> (terza alinea).

Alla stregua di tale interpretazione della Corte di Giustizia (interpretazione valorizzata anche nella sentenza della Corte Costituzionale n.177/2023 che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata con ordinanza del 17 settembre 2020 dalla Corte d'Appello di Milano, degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta») è possibile individuare una soluzione che da un lato tutela il diritto alla salute del consegnando, ma dall'altro assicura una efficace cooperazione tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e quella emittente e nel contempo garantisce altresì il diritto del consegnando ad una sollecita definizione della propria vicenda processuale.

Tale soluzione si fonda su un percorso che (secondo quanto efficacemente evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale n.177/2023) "si snoda in tre tappe

essenziali: (a) la sospensione della decisione sulla consegna, finalizzata a consentire (b) una diretta interlocuzione tra le autorità giudiziarie, allo scopo di individuare una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata; interlocuzione a sua volta suscettibile di sfociare (c) nell'esecuzione della consegna, ovvero in una decisione finale di rifiuto della consegna medesima, nell'ipotesi residuale in cui una tale soluzione non possa essere individuata, neppure in esito a tale interlocuzione".

Fatte queste premesse attraverso il richiamo al provvedimento del 4.7.2024, va rilevato che dalla interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria Rumena è emerso che in fase di esecuzione della pena l'ordinamento giuridico rumeno non contempla la misura alternativa della detenzione domiciliare, sicché l'esecuzione della pena a carico dell'ARSENE comporterebbe in Romania la collocazione dello stesso presso un istituto carcerario; né appare ipotizzabile un impegno, tecnicamente esigibile, dell'Autorità Giudiziaria Rumena a differire l'esecuzione della pena.

Il supplemento di perizia ed anche, in modo convergente, le consulenze dei CCTT di parte hanno concluso:

- per la permanente gravità delle condizioni psicopatologiche dell'ARSENE (affetto da "Disturbo Depressivo Maggiore", di entità grave);
- per l'elevato rischio che l'Arsene ponga in essere un atto autolesivo, ancora prima che lo stesso venga inserito nella rete sanitaria degli Istituti Penitenziari rumeni;
- e infine per la inefficacia e inadeguatezza delle garanzie di cura indicate nella nota della Polizia Penitenziaria rumena.

In particolare il perito, il dott. Cesario Schiraldi ha così concluso:

"Le attuali condizioni psicopatologiche dell'Arsene, tuttora affetto da "Disturbo Depressivo Maggiore", di entità grave, con prevalenti caratteristiche atipiche (ma anche melancoliche), rimangono "sospese" in attesa della definizione dell'iter giudiziario. Per quanto, grazie alla presa in carico e al lavoro svolto dal CPS di Iseo e dal CD di Palazzolo s/O, rispetto alla precedente valutazione peritale ed almeno fino al 17/12/2024, sia stato possibile osservare una fase di relativa stabilizzazione/miglioramento del quadro clinico depressivo, allo stato attuale il fattore determinante sia la gravità delle condizioni

psicopatologiche sia la concreta probabilità che l'Arsene ponga in essere un atto autolesivo, al di là delle caratteristiche proprie della patologia psichiatrica, resta sostanzialmente correlato al fatto che il periziando medesimo venga consegnato allo Stato di emissione del MAE (Romania). Questo evento, anche alla luce dei pregressi accadimenti (precedenti episodi di autolesionismo / tentativi di suicidio e situazioni caratterizzate da "perdita di speranza"), farebbe verosimilmente peggiorare le condizioni psicopatologiche ed aumentare il rischio suicidario prima ancora che l'Arsene venga inserito nella rete sanitaria degli Istituti Penitenziari rumeni e possa quindi beneficiare del trattamento specialistico in regime carcerario che viene assicurato e garantito nella nota della Polizia Penitenziaria rumena.

Posto il problema dal punto di vista delle garanzie di cura che l'attuale contesto assistenziale offre all'Arsene, persona affetta dal sopra diagnosticato disturbo depressivo, rispetto alle garanzie di cura riportate nella nota della Polizia Penitenziaria rumena, per i motivi precedentemente esposti, si ritiene che queste ultime garanzie di cura non possano risultare efficaci in modo uguale o prevalente a quelle tuttora in essere presso l'attuale setting assistenziale rappresentato dalla presa in carico presso il CPS Iseo e il CD di Palazzolo S/O — DSM ASST Franciacorta — Brescia)".

Il CT dell'ARSENE, il prof. Dott. Felice Carabellese, ha affermato nella sua relazione: "le persistenti, gravi condizioni psicopatologiche dell'onorevole Arsene Ionel — Grave e Persistente Disturbo Depressivo Maggiore, con Caratteristiche Melancoliche - sono di tale gravità da mettere in pericolo di salute e di vita lo stesso Arsene in caso di consegna allo stato di emissione del MAE (Romania)".

Infine il CT del P.G., il prof. dott. Roberto Catanesi, in puntuale risposta a tutti i quesiti formulati al perito, ha concluso nei seguenti termini (si riportano integralmente e testualmente le conclusioni per la chiarezza e la completezza espositiva delle stesse):

"Quesito n.1

Il dott. Arsene Ionel è ancor oggi affetto da disturbo depressivo maggiore, grave, secondo il DSM S5-TR, in soggetto con rilievo anamnestico di tentato suicidio.

Attualmente egli presenta svariati fattori di rischio di suicidio, sia clinici (disturbo depressivo maggiore) che strutturali (precedenti TS, maschio, adulto, difficoltà

giudiziarie). Ad ogni persona in queste condizioni l'inserimento in carcere determinerebbe un aumento considerevole del rischio autolesivo e suicidario. Non solo in un altro Paese, anche qui in Italia.

Il rischio è reso poi più acuto — nel caso del dott. Arsene - dalla natura "reattiva" del disturbo, dall'evidente correlazione con la sua posizione giudiziaria, dalla percezione dell'ingiustizia cui egli ritiene di essere sottoposto, dai timori di subire trattamenti vessatori, persecutori in carcere. **L'eventuale detenzione in carcere aggraverebbe sensibilmente questo rischio**, come pure la possibilità di evoluzione in senso sfavorevole (cronicizzazione) del disturbo depressivo, tenuto conto dell'evidente componente reattiva dello stesso.

Per tutte queste ragioni le attuali condizioni psichiche dell'Arsene sono qualificabili di gravità tale da porre l'interessato **"in pericolo di salute"**.

Quesito n.2

Circa l'efficacia del trattamento — fra le cure oggi prestate e quelle di cui potrebbe usufruire in Romania - possiamo affermare che non possono dirsi eguali perché l'Arsene oggi è sottoposto ad un trattamento ambulatoriale, in condizioni di vita familiare, usufruendo di un setting trattamentale articolato che non è certo coincidente con un modello trattamentale ospedaliero (quello indicato dai documenti rumeni) in condizioni di detenzione carceraria.

La sola condizione detentiva — in sé una sofferenza in ogni Paese — è difatti aggravante della condizione depressiva da cui è affetto e costituirebbe fattore in grado di aggravarne l'evoluzione, pur in costanza di trattamento. Essa inoltre costituirebbe, per le ragioni innanzi descritte, **aumento rilevante del rischio di comportamento autolesivo**. Per questa ragione — se l'Arsene fosse ipoteticamente sottoposto ad un giudizio di compatibilità carceraria in Italia — lo scrivente lo giudicherebbe **"incompatibile con il regime detentivo carcerario"**.

Quesito n.3

Astrattamente non vi sono ragioni per supporre che il disturbo depressivo maggiore da cui è affetto l'Arsene, per sua stessa natura, sconsigli o non consenta per

ragioni di tutela della salute il trasferimento della persona in altro Paese, o che detto disturbo non possa essere adeguatamente trattato altrove, o che le cure attualmente in essere in Italia non possano essere proseguite in altra sede, nello specifico in Romania.

Ciò che tuttavia appare probabile, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è che laddove la Corte si esprimesse favorevolmente alla consegna dell'Arsene per il trasferimento in Romania il rischio di messa in atto di un comportamento autolesivo o suicidario aumenterebbe sensibilmente".

Alla stregua di tali conclusioni, non resta che rilevare che non è ravvisabile una concreta prospettiva di miglioramento delle condizioni psicopatologiche in cui versa l'ARSENE, quanto meno in relazione alla previsione di un tempo ragionevole (lo stesso prof. Catanesi ha evidenziato che ci si trova sostanzialmente di fronte ad una situazione di "stallo" che le cure mediche non possono modificare più di tanto; il perito in sede di esame ha confermato la incapacità dell'ARSENE, anche sul piano clinico, di rielaborare la situazione in cui versa), sicchè in definitiva risulta persistente e non modificabile, in un tempo ragionevole, la situazione di esposizione dell'ARSENE a grave pericolo di vita in caso di sua consegna all'autorità rumena richiedente.

A ciò si aggiunga che all'esito della interlocuzione con l'Autorità rumena non sono emerse soluzioni che consentano di superare tale situazione di grave pericolo per la vita e per la salute del consegnando, in quanto l'ordinamento rumeno non prevede la misura della detenzione domiciliare e in quanto le cure indicate ed assicurate dalla Autorità rumena sono risultate, secondo le valutazioni tecniche espresse non solo dal perito, ma anche dal CT del P.G., inadeguate, sicchè, in conformità all'orientamento interpretativo sopra richiamato (sentenza del 18 aprile 2023 della Corte UE, Grande Sezione nella causa c-699/21, nonché sentenza della Corte Costituzionale n.177/2023), non può farsi luogo alla consegna di ARSENE IONEL.

P.Q.M.

la Corte, a definitiva conferma del provvedimento di sospensione del 10.11.2023, sospende, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 69/2005, l'esecuzione della consegna di ARSENE IONEL (nato a Grumazesti -Romania- in data 11.9.1972) all'Autorità Giudiziaria della Romania, così come disposta dalla Corte di Appello di Bari con sentenza

del 12.10.2023 in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 1 del 10.03.2023, di natura esecutiva, emesso dall'Autorità Giudiziaria della Romania in forza della decisione in data 06.04.2022 del Tribunale di Bacau, definitiva il 10.03.2023, dopo la pronuncia della Corte di Appello di Brazov di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di corruzione, e dispone non farsi luogo alla consegna.

Dispone che del presente provvedimento sia data immediata comunicazione al Ministro della Giustizia.

Dispone la traduzione in lingua rumena del presente provvedimento a cura dell'interprete già nominato nel termine di giorni 30.

Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

Bari, 20.5.2025

*Deputato in udienza
il 20/5/2025*


Il Presidente est.
(dott. Margherita Grippo)
